

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2026-2028

Ai sensi del punto 8.2, lett. j) dell'allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, nella sezione operativa del Documento unico di programmazione, è rappresentata la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente.

Per l'anno 2026 sono confermate le disposizioni concernenti i limiti finanziari in materia di spesa di personale, dettati:

- dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 (spesa personale triennio 2011-2013)
- dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e relativo DM 17 marzo 2020.

La previsione di spesa di personale 2026-2028 è rappresentata dalla tabella seguente:

Descrizione voci bilancio D.Lgs. 267/2000	Media 2011- 2013 Impegni	Descrizione voci D.Lgs. 118/2011	2026	2027	2028
spese intervento 01	8.520.963,10	Spese macroaggregato 101	10.510.686,22	10.434.057,22	10.339.057,22
altre spese (intervento 03) - cantieri di lavoro	197.245,82	Spese macroaggregato 103			
Irap (intervento 07)	492.347,83	Spese macroaggregato 102	628.735,16	594.121,16	588.121,16
totale spese personale (A)	9.210.556,76	totale spese personale (A)	11.139.421,38	11.028.178,38	10.927.178,38
(-) componenti escluse (B)	335.717,09	(-) componenti escluse (B)	2.022.056,47	1.903.056,47	1.903.056,47
componenti assoggettate al limite di spesa (ex art. 1, comma 557 L.296/96) (A)-(B)	8.874.839,67	Componenti assoggettate al limite di spesa (ex art. 1, comma 557 L.296/96) (A)-(B)	9.117.364,91	9.125.121,91	9.024.121,91
Limite ex art. 1, comma 557 della L.296/2006	8.874.839,67	Superamento limite ex art. 1, comma 557 della L.296/2006	242.525,24	250.282,24	149.282,24

Alla luce delle regole assunzionali del DM 17 marzo 2020, il rapporto spesa di personale/entrate correnti, del Comune di Nichelino si attesta al 21,99%, al di sotto del valore soglia previsto per la relativa fascia demografica pari al 27%.

Dall'anno 2025 cessa l'efficacia della Tabella 2 riportata nell'art. 5 del DM 17 marzo 2020, che calmierava la crescita della spesa di personale per gli enti virtuosi facendo riferimento alla spesa registrata nell'anno 2018. Dall'anno 2025, quindi, gli Enti locali

nella programmazione delle assunzioni – e fatto salvo il rispetto dell'equilibrio pluriennale del bilancio asseverato all'organo di revisione – potranno potenzialmente espandere la propria spesa di personale fino al raggiungimento del valore soglia determinato dall'applicazione della Tabella 1, ex art. 4 del DM 17 marzo 2020.

Il margine di incremento utilizzabile in deroga al limite di cui al comma 557 dell'art. 1 della L. 296/96 è pari a 1.927.652,10, ampiamente superiore ai valori registrati nel triennio 2026-2028 eccedenti il suddetto limite.